

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. XII</sup>  
<sub>N. 2</sub>

**MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1960

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITOMANLIO VITTORIA, NEGRONI, DE MARZI FERNANDO, TROISI,  
BERRY, PATRINI, MERENDA**

(CAMERA N. 249; SENATO N. 891)

Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia

**APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE IX)**

*il 16 dicembre 1959*

**E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE VII)**

*il 6 luglio 1960*

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione, il 26 settembre 1960, la legge concernente: « Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia », d'iniziativa dei Deputati Titomanlio Vittoria ed altri, approvata dalla Commissione permanente dei Lavori Pubblici della Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1959 e dalla corrispondente Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1960.

Dalla semplice comparazione delle date è evidente che non si è ottemperato al precetto di cui al 1° comma dell'articolo 73 della Costituzione che stabilisce, per la promulgazione delle leggi, il termine di un mese dalla approvazione.

Non mi è ignoto che tale ritardo non è imputabile a negligenza od omissione, bensì al lavoro di coordinamento fra il testo votato dalla Camera e quello esaminato dal Senato.

Tale giustificazione può essere ritenuta valida dal punto di vista del merito, ma non può autorizzare il Capo dello Stato ad accettarla sul piano costituzionale. Tanto più che procedure di questo genere, non conformi né allo spirito né alla lettera della Costituzione, si sono seguite in altre occasioni, che io non ho mancato di rilevare, sia pure in forma non ufficiale, giungendo fino ad investire, in un caso, la competenza della Corte Costituzionale.

Se il Capo dello Stato si astenesse ancora una volta dal richiamare l'attenzione del Parlamento sulla questione, ciò equivarrebbe a prendere atto della formazione di consuetudini abrogative o innovative in palese contrasto con chiare disposizioni costituzionali che soltanto il legislatore ha il potere ed il mezzo di modificare.

Credo si debba riconoscere che in materia di coordinamento delle leggi approvate sono stati adottati talvolta, senza alcun intento meno che legittimo, metodi che si potrebbero definire empirici, tali da sollevare in qualche caso perplessità e dissensi. Il che è da imputare alla mancanza, per entrambe le Assemblee, di norme regolamentari, più precise di quelle esistenti, le quali disciplinino con certezza la delicata materia.

Per le considerazioni su esposte, mentre esprimo il parere che sarebbe opportuno riesaminare, nella sede appropriata, la procedura per il coordinamento delle leggi, ritengo necessario, onorevoli Membri del Parlamento, avvalermi della facoltà concessami dal 1° comma dell'articolo 74 della Costituzione, per chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla legge sopra indicata che consenta di procedere alla sua promulgazione entro il termine prescritto.

*Roma, 7 ottobre 1960.*

GRONCHI

ZACCAGNINI.

## PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE

### ART. 1.

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.

Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonché circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

### ART. 2.

Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purché risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di

altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro a cui è destinato.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

### ART. 3.

Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda.

### ART. 4.

Le botteghe ed i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare.

### ART. 5.

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, saranno emanate, entro 120 giorni, le norme per l'applicazione della presente legge.